



**Rete per la Parità**

Associazione di promozione sociale  
per la Parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana

## Memoria su

### **A.C. 1866 Governo "Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento"**

La Rete per la Parità- APS è un'associazione di promozione sociale che dal 2010 persegue l'obiettivo della parità della pari dignità e dell'uguaglianza formale e sostanziale uomo donna sancita dalla nostra Costituzione, in ogni ambito della vita pubblica e privata.

Ringraziamo per l'opportunità che ci viene concessa di formulare le nostre osservazioni in merito al disegno di legge n. 1866/Camera, presentato dalla Ministra per la famiglia, natalità e pari opportunità e dal Ministro della Giustizia, recante disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento.

Risulta, a nostro avviso, particolarmente apprezzabile l'obiettivo che il disegno di legge si prefigge, di creare nell'ambito del nostro ordinamento ulteriori strumenti di monitoraggio del fenomeno dell'affidamento minorile, per rendere sempre più attuale la previsione della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, del settembre 1989, che riconosce ai minori il diritto ad uno sviluppo armonioso e completo della sua personalità, nonché il diritto di crescere in un ambiente familiare adeguato.

Il disegno di legge, in particolare, intende attuare il disposto dell'art. 9 della Convenzione su indicata, che dispone a carico degli Stati sottoscrittori un obbligo di vigilanza affinché i minori non siano separati dai genitori, tranne nei casi ritenuti assolutamente necessari dalle autorità competenti e sotto riserva di revisione da parte dell'autorità giudiziaria, secondo le procedure stabilite da leggi.

Peraltro nella nostra attività che da sempre ci vede impegnate nel contrasto della violenza di genere e domestica, abbiamo rilevato ed evidenziato, anche in sedi istituzionali quali audizioni presso Commissioni parlamentari, come un non corretto utilizzo dell'affido minorile rappresenti una delle forme di realizzazione della cosiddetta vittimizzazione secondaria, che vede le donne e i minori, già oggetto di violenza in ambito familiare, diventare oggetto anche di violenza "istituzionale".

Riteniamo, dunque, di particolare rilievo la finalità posta a base del presente disegno di legge, di creare strumenti idonei per un monitoraggio, a livello centrale, del sistema degli affidi dei minori realizzati sull'intero territorio nazionale, per assicurare un corretto uso dell'istituto, ed in particolare al fine di prevenire, ridurre i casi di ingiustificata e/o prolungate permanenza dei minori al di fuori d'un ambito familiare.

Per la realizzazione dell'obiettivo su indicato, il disegno di legge, che consta di tre articoli, prevede:

All'articolo 1

A) la creazione presso il Dipartimento delle politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri di un Registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, delle comunità di tipo



## **Rete per la Parità**

*Associazione di promozione sociale  
per la Parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana*

familiare e delle famiglie affidatarie per monitorare il ricorso di affidamenti dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo (art. 1 c.1, lett. a).

B) la creazione presso ciascun Tribunale per i Minorenni e ciascun Tribunale Ordinario, di un Registro dei minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati o presso famiglia affidatarie (art. 1 c.1, lett. b)

Nell'ambito di tali registri vengono annotati tutti i dati di rilievo relativi ai singoli minori e in particolare gli estremi e tipologia dei provvedimenti adottati, le comunità o i privati cui sono affidati, la tipologia dei provvedimenti adottati in base alle diverse procedure previste dalla legge, i provvedimenti di relativi al minore in collocazione protetta, l'eventuale intervento della forza pubblica, la data e gli estremi dei provvedimenti che autorizzano il minore ad incontri anche in forma protetta con i familiari, la data e gli estremi dei provvedimenti che autorizzano il minore a rientrare in famiglia.

All'art.2

C) l'istituzione presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio Nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati sulle comunità di tipo familiare sulle famiglie affidatarie. L'organizzazione e la composizione di detto Osservatorio vengono rinviate ad un decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I componenti dell'Osservatorio non riceveranno alcun compenso né rimborso per le spese.

All'art 3

D) disposizioni finanziarie in base alle quali è prevista la spesa di fino a 300.000 € per l'anno 2024 e fino a 60.000 € annui a decorrere dal 2025 per la realizzazione e l'implementazione del registro di cui all'art 1 comma1. a e d2, di euro 150.000 per l'anno 2025 e di euro 50.000 annue a decorrere dal 2026 per le spese relative all'istituzione e di implementazione dei registri presso il Tribunale per i minorenni e presso i Tribunali ordinari di cui all'articolo uno, comma 1 lett. b), del disegno di legge.

### **Riguardo a tale impianto normativo osserviamo quanto segue.**

Il sistema di monitoraggio che si intende introdurre poggia sostanzialmente su tre pilastri consistenti nel Registro nazionale degli istituti, nei Registri istituiti rispettivamente presso i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni e nella creazione e attività dell'Osservatorio.

Si tratta, pertanto, da un lato di dell'attivazione di tre sistemi di acquisizione dati relativi agli affidi, sistemi che agiscono in ambiti diversi (presso il Dipartimento della famiglia e presso due diversi uffici giudiziari), implementati da dati diversi.

Il monitoraggio, pertanto, risulta indirizzato secondo due diverse direttrici: a livello centrale governativo, mediante il Registro di cui all'articolo 1, comma 1.a e in ambito giudiziario (Registri dei due uffici giudiziari).



## **Rete per la Parità**

*Associazione di promozione sociale  
per la Parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana*

Non vi sono indicazioni di collegamenti tra i diversi registri previsti nel presente disegno di legge e tra i contenuti degli stessi.

Quanto al Registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, il disegno di legge stabilisce che dovranno essere inseriti nello stesso, su base provinciale, il numero dei minori collocati nel territorio nazionale in ogni istituto di assistenza pubblico o privato, ovvero in ciascuna comunità, la denominazione degli istituti e delle comunità nonché il numero delle famiglie affidatarie e delle comunità di tipo familiare d'istituti disponibili all'affido.

Al riguardo, si osserva che i dati che dovranno essere acquisiti sono di natura sostanzialmente quantitativa e che il Dipartimento per le politiche della famiglia acquisirà periodicamente dalle Regioni e dagli Enti locali dati numerici e informazioni necessarie alla espletamento dell'attività previste nel medesimo articolo.

Sul punto appare opportuno evidenziare che gran parte dei dati che dovrebbero essere raccolti dall'istituendo registro sono già presenti nel SIOSS -Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali -e che, pertanto, al fine anche di evitare duplicazioni inutili e costose, il Dipartimento e l'istituendo Osservatorio potrebbero già far riferimento ai dati acquisiti dal SIOSS e, comunque, prevedere la connessione tra lo stesso e il Registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie

Si rammenta altresì che, per quanto attiene i servizi sociali, il riferimento territoriale non è più la provincia, bensì l'Ambito territoriale Sociale.

Per quanto attiene ai dati articolati e puntuali, concernenti i minori interessati da procedimenti di affido dati, contenuti negli istituendi Registri dei Tribunali, registri previsti a livello di uffici giudiziari, si rileva che tali dati non verranno trasmessi al Ministero della giustizia. Infatti, secondo la previsione del comma 4 dell'articolo 1 del ddl, ciascun Tribunale per i minorenni e ciascun Tribunale ordinario, comunicherà al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del suddetto ministero, i soli dati numerici relativi alle richieste e ai provvedimenti di allontanamento di un minore dai genitori o dal genitore convivente o d'altro parente entro il quarto grado che se ne prende cura.

Andrebbe, pertanto, meglio specificato, a nostro avviso, il ruolo e la funzione dell'implementazione dei registri istituendi presso gli uffici giudiziari, anche individuando i soggetti che possano avere accesso al contenuto integrale degli stessi e come tale contenuto possa essere utilizzato per il monitoraggio degli affidi.

Quanto all'"Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie" da istituire presso il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si rileva che allo stesso sarebbe affidato il compito di monitorare gli affidamenti realizzati su base nazionale. Tale monitoraggio dovrebbe realizzarsi attraverso l'analisi delle informazioni e dei dati raccolti nel Registro nazionale istituito dalla stessa legge, all'art 1, comma 1, lettera a.



## **Rete per la Parità**

*Associazione di promozione sociale  
per la Parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana*

L'Osservatorio presenta annualmente all'autorità politica delegata per la famiglia, per la successiva trasmissione alle Camere, una relazione sui risultati della propria attività ed eventuali proposte di rafforzamento della legislazione nazionale.

Secondo il disegno di legge, l'Osservatorio effettua anche segnalazioni alle autorità competenti in ordine a possibili situazioni di collocamento in proprio di minori presso istituti e promuove lo svolgimento di ispezioni e sopralluoghi da parte delle stesse autorità presso le suddette strutture,

A tale riguardo appare a nostro avviso problematico ritenere che attraverso l'analisi dei dati meramente di natura quantitativa acquisiti e acquisibili nei registri previsti dall'art 1, comma 1.a, del disegno di legge, l'Osservatorio possa svolgere un monitoraggio efficace del sistema degli affidi minorili, realizzati in ambito nazionale.

Ancora più problematica appare l'attuazione della previsione concernente la possibilità per l'Osservatorio di effettuare, sulla base dei dati in suo possesso, segnalazioni alle autorità competenti di possibili situazioni di collocamento improprio di minori.

Va al riguardo meglio determinato quali siano i criteri per la definizione dei collocamenti come "impropri" e come possa praticamente l'Osservatorio venire a conoscenza degli stessi, trattandosi, evidentemente, di singole specifiche situazioni.

Va, dunque, a nostro avviso, meglio definito il ruolo, la composizione e le modalità operative dell'Osservatorio e riteniamo che ciò non possa essere demandato ad un decreto ministeriale.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale approfondimento e chiarimento.

Italia, 10 febbraio 2025